



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n. 22 del 15 gennaio 2016

OGGETTO: Definizione di svolgimento dell'attività sportiva diretta nell'ambito dell'Atletica Leggera

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** lo Statuto Federale;
- PREMESSO**
- che la Federazione Italiana di Atletica Leggera – FIDAL - è una Associazione riconosciuta, art.14 e segg. del Codice Civile, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche – Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma;
 - che la Federazione Italiana di Atletica Leggera, aderente alla International Association of Athletics Federations – IAAF, è l'unica deputata dalle normative vigenti in materia di sport, alla regolamentazione dell'atletica leggera sul Territorio nazionale Italiano;
- TENUTO CONTO**
- che al momento la Federazione Italiana di Atletica Leggera svolge e regola esclusivamente attività sportiva dilettantistica, in quanto non ha adottato delibere relative al riconoscimento del professionismo all'interno del proprio movimento;
 - che il C.O.N.I., che per legge esercita il controllo e la vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali, riconosce che la Federazione Italiana di Atletica Leggera esercita esclusivamente attività sportiva dilettantistica;
 - che la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha tutti i requisiti stabiliti dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e successive modificazioni ed integrazioni (assenza di lucro, democraticità interna, attività sportiva e promozionale, devoluzione del patrimonio ecc.);
 - che gli associati della Federazione Italiana di Atletica Leggera sono esclusivamente Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e che la propria attività viene svolta esclusivamente in favore delle stesse e dei propri tesserati;
 - che gli atti preparatori alla formulazione dell'art.90 sopra citato e le successive circolari Ministeriali, indicavano nelle premesse che detta normativa è finalizzata ad agevolare lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico;





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- che, pertanto, secondo quanto sancito dall'art.25 della Legge 133/99, dall'art. 37 della Legge 342/2000 ed infine dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, anche la FIDAL rientra tra i soggetti che possono erogare compensi, indennità, rimborsi forfettari e premi, per attività svolte nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, di cui al combinato disposto del primo comma dell'art. 67 lettera m) e dell'art.69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO

che il decreto legislativo n. 81/2015, relativo alla revisione dei rapporti di lavoro, cosiddetto Jobs Act, ha, tra l'altro, modificato la normativa relativa alle collaborazioni sportive dilettantistiche, in particolare quelle di natura amministrativa e gestionale;

PRESO ATTO

pertanto, della necessità di individuare le funzioni e le attività che rappresentano per lo sport dell'atletica leggera, prestazioni funzionali alla concreta realizzazione e svolgimento delle manifestazioni di atletica leggera, rappresentando le stesse esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;

VISTI

le carte federali, nonché lo statuto per funzioni attribuite alle strutture territoriali della FIDAL;

VISTI

i regolamenti dalla International Association of Athletics Federations – aderente al CIO, che sanciscono le modalità di organizzazione dell'atletica leggera, definendo anche i soggetti indispensabili a garantirne, non soltanto lo svolgimento, ma anche l'organizzazione e la loro regolarità;

RAVVISATA

la necessità di definire in modo organico la tipologia delle attività che, in base alle carte federali e regolamenti IAAF, rientrano nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, al fine di delineare un quadro omogeneo delle tipologie di soggetti che, salvo i requisiti soggettivi previsti dalla normativa fiscale e sulla base di detti regolamenti, svolgono attività sportiva dilettantistica

DELIBERA

di ritenere preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica dell'Atletica Leggera, le tipologie di attività e di soggetti riportati nell'allegato n. 1 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Pagliara

IL PRESIDENTE
Alfio Giomi

Allegato alla delibera
n. 22 del 15.1.16



Allegato n° 1

TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ FEDERALI E DEI SOGGETTI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA PRATICA DELL'ATLETICA LEGGERA

Tipologia di attività	Tipologia di soggetti
MANIFESTAZIONI SPORTIVE	<ul style="list-style-type: none">• ATLETI• ALLENATORI SOCIALI• DIRIGENTI SOCIALI ACCOMPAGNATORI• GIUDICI DI GARA• ADDETTI AL CAMPO DI GARA• ADDETTI ANTIDOPING• ADDETTI PROGRAMMAZIONE GARE• ADDETTI GESTIONE GARE• ADDETTI ELABORAZIONE RISULTATI• ADDETTI ELABORAZIONE GRADUATORIE• SPEAKER• ADDETTI MISURAZIONE PERCORSI• DELEGATI TECNICI• DELEGATI FEDERALI• CRONOMETRISTI• RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
RADUNI E STAGE TECNICI	<ul style="list-style-type: none">• ATLETI• ALLENATORI SOCIALI• DIRIGENTI SOCIALI ACCOMPAGNATORI• RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER TECNICI E GIUDICI	<ul style="list-style-type: none">• ATLETI• ALLENATORI SOCIALI• GIUDICI DI GARA• RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
CORSI DI AVVIAMENTO ALL'ATLETICA E DI PREPARAZIONE TECNICO-SPORTIVA	<ul style="list-style-type: none">• ISTRUTTORI
ATTIVITÀ SPORTIVE PROMOZIONALI E SCOLASTICHE	<ul style="list-style-type: none">• INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA• ALLENATORI SOCIALI• GIUDICI DI GARA• ADDETTI AL CAMPO DI GARA• DELEGATI TECNICI• TECNICI FEDERALI• SPEAKER• CRONOMETRISTI• ADDETTI GESTIONE GARE• ADDETTI ELABORAZIONE RISULTATI